

OPERE LAICHE PALATINE PUGLIESI

FONDAZIONE

(D.L. 25/06/2008 N.112 – L. 06/08/2008 n. 133 – D.P.R. 29/10/2010 N. 263)

VIA GIUSEPPE DI VAGNO N. 10 – 70121 BARI

STATUTO FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO



ART. 1 COSTITUZIONE

La Fondazione "Opere Laiche Palatine Pugliesi", istituita con D.P.R. 29 ottobre 2010 n. 263, già Ente Morale Opere Laiche Palatine Pugliesi istituito con Regio Decreto Legge n. 359 del 23/01/1936, trae la sua origine dalla ripartizione, in base all'art. 29 lettera g) del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, dei beni delle preesistenti Reali Basiliche Palatine Pugliesi.

ART. 2 DURATA

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata.

ART. 3 SEDE

La Fondazione "Opere Laiche Palatine Pugliesi" ha sede in Bari alla Via G. Di Vagno n. 10.

ART. 4 SCOPI

La Fondazione, escluso ogni scopo di lucro, è destinata all'attuazione dei seguenti fini di carattere laico: assistenza e beneficenza alle fragilità sociali con particolare attenzione ai disagiati e agli anziani, premi per i più meritevoli nel settore dell'istruzione, assistenza e tutela degli immigrati e delle minoranze con l'attuazione di iniziative per il riconoscimento e il rispetto delle differenti identità culturali.

La Fondazione provvede agli anzidetti scopi con le rendite derivanti dal patrimonio conferito dall'Ente Morale, alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 263 del 29/10/2010, nei limiti delle poste del bilancio annuale sia da sola che in collaborazione e/o partecipando con altre Fondazioni, istituzioni e soggetti di carattere privato, il tutto nel rispetto delle leggi e del presente statuto.

ART. 5 PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

OPERE LAICHE PALATINE PUGLIESI

FONDAZIONE

(D.L. 25/06/2008 N.112 – L. 06/08/2008 n. 133 – D.P.R. 29/10/2010 N. 263)

VIA GIUSEPPE DI VAGNO N. 10 – 70121 BARI

- a) l'immobile denominato "Santarella" sito in Bari, alla Via G. Di Vagno n. 10;
- b) l'immobile denominato "Reale Ricovero di Mendicità Umberto I" sito in Acquaviva delle Fonti (BA), alla Via Francesco Curzio n. 2;
- c) terreno sito in Acquaviva delle Fonti (BA), alla Via Francesco Curzio n. 2, di pertinenza dell'immobile denominato "Reale Ricovero di Mendicità Umberto I".

I suddetti beni di proprietà dell'Ente sono inalienabili e non possono essere gravati da qualsiasi tipo di vincolo e/o diritti reali se non in base a specifica, espressa ed eccezionale autorizzazione del Ministero dell'Interno, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La Fondazione disponendo, altresì, di totale autonomia patrimoniale acquisisce successivamente, distintamente dai beni indicati al capoverso che precede, altri beni mobili e immobili, donazioni, lasciti, eredità e legati, purché questi non siano gravati da oneri e/o soggetti a vincoli e/o passività, nonché più in generale denaro in beneficenza.

La Fondazione, diversamente da quanto stabilito per il patrimonio immobiliare originario, potrà disporre liberamente dei beni previsti dal II comma del presente articolo, assoggettandoli anche a vincoli, pegni e ipoteche, sempre per il perseguimento dei fini statutari, senza autorizzazione specifica.

ART. 6 ENTRATE

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- i redditi derivanti dal patrimonio;
- ogni altro eventuale contributo che pervenga alla Fondazione anche senza espressa destinazione al patrimonio.

La Fondazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili, avanzi di gestioni, fondi, riserve o capitale durante la gestione ed è obbligata a impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle a esse direttamente connesse.

ART. 7 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Presidente provvede all'apertura di un conto corrente bancario all'uopo preordinato ed intestato alla Fondazione.

OPERE LAICHE PALATINE PUGLIESI

FONDAZIONE

(D.L. 25/06/2008 N.112 – L. 06/08/2008 n. 133 – D.P.R. 29/10/2010 N. 263)

VIA GIUSEPPE DI VAGNO N. 10 – 70121 BARI

ART. 8 ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Revisore Unico dei Conti;

ART. 9 NOMINA DEGLI ORGANI

Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, previa designazione del Prefetto di Bari che lo propone tra le persone residenti nel Comune di Bari e/o di Acquaviva delle Fonti (Ba), dotati di adeguate qualità morali e professionali.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.

I membri del CdA sono costituiti dal Presidente, da un rappresentante del Ministero dell'Interno, da un rappresentante del Ministero dell'Istruzione.

Non possono, comunque, ricoprire la carica né di Presidente né di Consigliere: il Sindaco, il Vice Sindaco, i Consiglieri comunali, gli assessori e gli impiegati e salariati dei Comuni di Bari e di Acquaviva delle Fonti, il Presidente, il Vicepresidente, i Consiglieri, gli assessori e gli impiegati e salariati della Provincia di Bari e della Regione Puglia, né gli ecclesiastici ed i ministri di culto.

La titolarità dei membri del CdA è onorifica.

ART. 10 DURATA E SOSTITUZIONE DEL CDA

I membri del CdA durano in carica cinque anni, sono rieleggibili e restano in carica sino all'insediamento di quelli successivamente nominati.

I rispettivi Ministeri, i cui rappresentanti sono all'interno del CdA, provvedono a sostituire i membri che, per qualunque ragione, cessino dalla carica anteriormente alla naturale scadenza.

Il membro subentrante rimane in carica solo sino alla naturale scadenza del CdA.

ART. 11 FUNZIONAMENTO DEL CDA

Il CdA è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione.

Il CdA si riunisce almeno tre volte l'anno oppure ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o richiesto da due Consiglieri.

OPERE LAICHE PALATINE PUGLIESI

FONDAZIONE

(D.L. 25/06/2008 N.112 – L. 06/08/2008 n. 133 – D.P.R. 29/10/2010 N. 263)

VIA GIUSEPPE DI VAGNO N. 10 – 70121 BARI

L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviata ai Consiglieri e al Revisore Unico dei Conti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione anche a mezzo fax o posta elettronica.

Il CdA è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le riunioni del CdA si potranno svolgere anche per teleconferenza, videoconferenza o audio conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di seguire la discussione e d'intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Delle riunioni viene redatto su apposito libro il relativo verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Il CdA, ove lo ritenga opportuno, può invitare altre persone ad assistere alle riunioni.

ART. 12 POTERI DEL CDA

Il CdA ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della Fondazione.

A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, il CdA delibera in ordine alla/e:

1. approvazione, ogni anno, entro il 20 dicembre del bilancio di previsione ed entro il 20 aprile del conto consuntivo;
2. accettazione dei lasciti, delle donazioni, delle oblazioni;
3. erogazioni liberali in denaro, dei contributi e finanziamenti privati;
4. acquisizioni e alienazioni di beni mobili e immobili;
5. statuizione e modifica di eventuali regolamenti interni relativi al funzionamento della Fondazione;
6. nomina e determinazione dei compiti e degli emolumenti del Segretario del CdA;
7. assunzione dei necessari provvedimenti in tema di rapporti di collaborazione, sia di lavoro subordinato che autonomo e/o professionale, determinandone i corrispettivi;
8. approvazione dei progetti da finanziare e dei piani di attività;
9. modifiche del presente Statuto, previo parere favorevole del Ministero dell'Interno;
10. liti attive e/o passive e transazioni;

OPERE LAICHE PALATINE PUGLIESI

FONDAZIONE

(D.L. 25/06/2008 N.112 – L. 06/08/2008 n. 133 – D.P.R. 29/10/2010 N. 263)

VIA GIUSEPPE DI VAGNO N. 10 – 70121 BARI

11. locazione e gestione di beni immobili;
12. eventuale partecipazione in altri enti e/o fondazioni e/o iniziative le cui attività risultano direttamente o indirettamente correlate con quelle della Fondazione;
13. qualsiasi altra operazione attinente alla gestione stessa della Fondazione.

ART. 13 SEGRETARIO DEL CDA

Il CdA nomina il proprio Segretario e ne determina il compenso, tenendo conto dei valori di bilancio della Fondazione.

Il Segretario partecipa alle riunioni del CdA senza diritto di voto, ne redige il verbale, assiste il Consiglio in ogni sua attività ed adempie ai compiti che gli sono delegati.

ART. 14 REVISORE UNICO DEI CONTI

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.R. 29/10/2010 n. 263, la revisione dei conti viene svolta da un rappresentante dell'amministrazione dell'interno che abbia competenza in materia contabile e che dura in carica cinque anni.

Il Revisore provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi i quali devono essere trasmessi al Revisore almeno quindici giorni prima della data prevista per l'approvazione.

Il Revisore assiste alle riunioni del CdA.

ART. 15 VIGILANZA

Il Ministero dell'Interno esercita la vigilanza sulla Fondazione Opere Laiche Palatine Pugliesi.

ART. 16 CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti contenute nel Codice Civile per le istituzioni aventi analoga natura giuridica ed analoga finalità.

OPERE LAICHE PALATINE PUGLIESI

FONDAZIONE

(D.L. 25/06/2008 N.112 – L. 06/08/2008 n. 133 – D.P.R. 29/10/2010 N. 263)

VIA GIUSEPPE DI VAGNO N. 10 – 70121 BARI

ART. 17 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I membri del CdA in vigore restano in carica sino all'insediamento di quelli successivamente nominati.
